

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2243](#)

G/2243/1/1

[D'ALIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 19 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea;

la norma prevede l'istituzione di un comitato paritetico presso la Conferenza unificata, al fine di coordinare le metodologie di misurazione, ed introduce il concetto della progressività in tema di programmi delle regioni e degli enti locali volti alla riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento, volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, siano stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali.

G/2243/2/1

[D'ALIA](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge si propone di semplificare alcune procedure amministrative che attengono a diversi campi della vita dei cittadini e delle imprese, al fine di ridurre gli ostacoli burocratici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure che rendano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.

G/2243/3/1

[LANNUTTI](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 34 introduce una serie di modifiche agli articoli 34 e 130 del cosiddetto Codice della *privacy* (Dldg 196/2003);

in particolare, si sono introdotte modifiche al comma 3-*bis* dell'articolo 130 del citato codice di protezione dei dati personali determinando un ampliamento dell'ambito di operatività della citata disposizione consentendo il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici, ai fini di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche mediante l'utilizzazione della posta cartacea;

tenuto conto del fatto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata;

considerato altresì che la suddetta direttiva è volta a tutelare gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e in particolare il loro diritto alla vita privata ed alla riservatezza;

la direttiva 2002/58/CE prevede che «qualsiasi ulteriore trattamento di dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica»;

impegna il Governo:

a voler prevedere – anche in collaborazione con gli operatori del settore e le associazioni di utenti e di consumatori – idonee modalità di garanzia e di rispetto della vita privata, della riservatezza dei fruitori dei servizi, in conformità con quanto disposto dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002;

a valutare l'opportunità di rafforzare l'apparato sanzionatorio per la violazione dei diritti degli utenti.

Art. 1

1.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 1.

(Riordino degli adempimenti d'ingresso delle imprese)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Negli ambiti esclusi dall'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera d) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) viene assicurata, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

d) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa:

1) dalle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità ISO o equivalente può essere affidata ai relativi soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee ed internazionali; i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono ogni autorizzazione ed i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza

della certificazione, nonché l'attivazione di controlli a campione sull'affidabilità e sulla correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria;

2) può essere affidata dalla pubblica amministrazione a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

e) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

f) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

g) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta dalla cui data decorre il termine di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi non esclusi dal comma 4 del medesimo articolo 20. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

i) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi;

l) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di quali o ambientali necessarie per l'istruttoria di cui al n. 2) della lettera d);

m) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera l) ai fini del loro inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

n) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;

o) lo sportello unico comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera n), ai fini del loro inserimento nel REA;

p) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere l) e n) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;

q) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere l), m), n), o) e p), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-*ter*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo;

r) per le piccole e medie imprese, in ulteriore semplificazione dei criteri e principi di cui alle lettere da a) a q):

1) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

2) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

3) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle osservazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al comma 3 lettera d);

4) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

5) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

6) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti;

4. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, e di cui ai regolamenti previsti dal comma 3 ed 8 del presente articolo, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 4, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 6, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

8. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera d), n. 2) e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

9. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti di sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. L'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato; restano validi i regolamenti già adottati ai sensi dei commi 3 e 4 del predetto articolo. L'articolo 49 comma 4-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

12. L'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Il criterio di cui al numero 1) della lettera d) del comma 3 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed opera come disposizione che attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della

Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Conseguentemente all'approvazione del comma 3, lettera d), n. 1), sopprimere l'articolo 21.

1.2

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: «Gli obblighi» fino a: «repertori e scritte», con le seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritte, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi».

1.3

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1.0.1

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autocertificazione e misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilasciata contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.
6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
7. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
8. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 7 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al

medesimo comma 7 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

9. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 7 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 7 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

10. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

11. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendente dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

12. La comunicazione di cui al comma 10 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 11 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

13. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

14. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. Nei casi di cui al comma 14 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

17. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informativi e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

18. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

19. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo. 20. I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi».

Art. 2

2.1

[D'ALIA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Certificazione e documentazione d'impresa) – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

"Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) raccoglie e conserva in un fascicolo informatico, per ciascuna impresa, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle comunicazioni e dei documenti, di cui alla lettera a), ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

c) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le certificazioni e i documenti di cui alla lettera a) che siano necessari per l'attività istruttoria.

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti"».

2.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Riordino degli adempimenti per la prosecuzione dell'attività delle imprese) – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle attività derivanti dal diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, indicando le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali, in riferimento allo svolgimento dell'attività d'impresa, trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli e le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima nelle materie di competenza concorrente;

c) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese;

d) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura prevista dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.

4. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2.

5. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, è autorizzato ad adottare, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a:

a) completare il processo di riassetto emanando una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis*, e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, applicando allo svolgimento della relativa attività i principi e criteri direttivi di cui alla lettera *r*) del comma 3 dell'articolo 1.

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, esclusi dall'applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del silenzio assenso di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

9. L'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è abrogato. Conseguentemente sopprimere l'articolo 20.

2.4

[ARMATO](#), [BUBBICO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Fascicolo informativo e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali*) – 1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informativo per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

2.5

[D'ALIA](#)

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «per via telematica».

2.6

[FIORONI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «per via telematica».

2.7

[D'ALIA](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:

«h-quater) Lo sportello unico conserva: in un fascicolo informatico gli atti e documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese».

2.8

[GARRAFFA](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:

«h-quater) lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese;».

2.9

[D'ALIA](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).

2.10

[GRANAIOLA](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).

2.11

[D'ALIA](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).

2.12

[TOMASELLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).

2.13

[PASTORE](#), [RELATORE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 2, n. 3) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese"».

Art. 3

3.1

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[D'ALIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi) – 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e

previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro-tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico« determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, in ordine all'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'*iter* procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale«;

g) razionalizzazione delle modalità ai monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera 1), è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere dei competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati».

3.4

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

[ARMATO](#), [BUBBICO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

3.6

[FIORONI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «,prevedendo, in appositi allegati suddivisi per settori produttivi, l'elenco dei procedimenti amministrativi e delle relative procedure, ai sensi della normativa statale e regionale, applicabili all'esercizio di attività produttive di prestazione dei servizi ivi comprese quelle di cui alla direttiva 2009/123/CE.»

3.7

[D'ALIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.8

[GARRAFFA](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BIANCO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «due anni successivi» con le seguenti: «diciotto mesi successivi».

3.0.1

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di società pubbliche)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "direttamente o indirettamente," aggiungere le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»

2. All'articolo 48-bis del decreto presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle sole società a totale o prevalente partecipazione pubblica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

3.0.2

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.244 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni"

b) al comma 28, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2005".

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 4

4.1

[PARDI](#), [BUGNANO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[D'ALIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Semplificazione della tenuta dei libri sociali). – 1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante opposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova- registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

b) è aggiunto, in fine, il seguente Comma:

"Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni"».

4.3

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, sopprimere: "le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»".

4.4

[PARDI](#), [BUGNANO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: «predetto Ministero» sono inserite le seguenti: «secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché».

4.0.1

[CURSI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di porre un limite certo ed invalicabile, dal punto di vista temporale, al diritto di ottenere i finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i medesimi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

Art. 5

5.1

[PASTORE](#), *RELATORE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. - (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e mediante comunicazione unica al registro delle imprese*). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989; n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione. All'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti «tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività"».

5.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Denuncia di inizio attività in edilizia e disposizioni sullo sportello unico per l'edilizia*). - 1. All'articolo 49 comma 4-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

"È fatto salvo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel quale continua ad applicarsi la disciplina della denuncia di inizio attività. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80".

2. Le modalità di cui al comma 1 assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche definite dal regolamento previsto nell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 1 della presente legge.

3. Agli adempimenti dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente sopprimere l'articolo 25.

5.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione per la richiesta del certificato di eredità)

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione

autenticata" sono inserite le seguenti: "seconda le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5.0.2

[TOMASELLI](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi)

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sui loro *iter* procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.

3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdettivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica";

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

"02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione";

c) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono"».

5.0.3

[TOMASELLI](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo)

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professionale o da un professionista indipendente dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari al valore economico dell'opera.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e ai controllo delle amministrazioni competenti.
4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi».

5.0.4

[TOMASELLI](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento)

1. A seguito della realizzazione di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-ter, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa».

5.0.5

[TOMASELLI](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive)

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture, i uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti».

Art. 6

6.1

BATTAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:

"3. i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate".

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000"».

6.2

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:

"3. i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate".

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000"».

6.3

LATRONICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare la ripresa dell'ordinaria erogazione delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché il relativo risanamento finanziario, gli enti di cui agli articoli 244 del decreto legislativo 18 agosto 2006, n. 267, con popolazione fino a 10.000 abitanti, possono procedere, nel limite massimo di una unità di personale per i comuni fino a 5000 abitanti e due unità di personale per i comuni con oltre 5000 abitanti, all'assunzione a tempo determinato di idonee e qualificate: figure professionali, che consentano di accelerare il processo diretto ad assicurare il conseguimento dei primari obiettivi di riequilibrio del bilancio. Alla relativa erogazione provvede il Ministero dell'interno entro 15 giorni dalla richiesta del Comune interessato. All'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004; n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.4

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dei progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana, di cui all'articolo 18, della legge 18 giugno 2002, n. 69, possono essere ricompresi i piani per la promozione degli esercizi di affittacamere presenti sul territorio italiano».

6.0.1

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazione dell'attività dei gestori dei punti di vendita di carburanti al dettaglio)

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge; per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».

6.0.2

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 8-sexies dell'articolo 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "se il ereditare è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria," sono soppresse».

Art. 7

7.1

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e convenzionate».

7.0.1

[GRILLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La prestazione erogata dall'INPDAP agli iscritti alla gestione alla cassa ENPDEDP, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1994, n. 1304, articolo 7, opera nell'ambito della copertura del rischio per eventi vita, nei limiti e con le modalità definite con Regolamento attuativo dell'INPDAP, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro.

2. L'aliquota di finanziamento è determinata nella misura dello 0,12% della retribuzione annua lorda, di cui lo 0,027% a carico dell'iscritto e lo 0,3% a carico dei datori di lavoro.

3. Gli iscritti alla gestione della cassa ENPDEDP, che cessano dal servizio, hanno facoltà di optare per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione entro 30 giorni dal pensionamento limitatamente alle prestazioni collegate all'evento morte; l'aliquota di finanziamento è pari allo 0,12% della pensione annua lorda».

7.0.2

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi delle aziende del SSN)

1. Nel quadro del processo di innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni e al fine di consentire agli utenti la semplificazione nell'accesso ai servizi erogati dalle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, queste ultime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, consentono all'utenza l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e

della comunicazione nonché la consegna dei referti medici tramite posta elettronica certificata o analoghi sistemi digitali fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere, su richiesta, gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, ovvero, a pagamento la consegna della stessa a domicilio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

3. All'attuazione di quanto disposto dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 8

8.1

[BASSOLI](#), [BIANCO](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [IGNAZIO MARINO](#), [PORETTI](#), [SOLIANI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Apportare seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0a. all'articolo 5 comma 1, primo periodo, la parola: "industrialmente" è sostituita dalle seguenti: "in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV"»;

b) sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 130 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4 le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle parole: "articolo 126" e sono abrogati i commi 11 e 12;»;

c) dopo la lettera f-bis) inserire le seguenti:

«f-ter) all'articolo 141 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo"; al comma 5, primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e, al secondo periodo, sono soppresse le parole: "di cui al comma 2";

f-quater) all'articolo 148 è soppresso il comma 23.».

8.3

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso «3-ter, dopo le parole: «buona fabbricazione» aggiungere le seguenti: «verificata e rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

8.4

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, sostituire le parole: «materie prime attive» con le seguenti: «materie prime farmacologicamente attive (API)».

8.5

[TOMASSINI](#), [SALTAMARTINI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g) all'articolo 141, al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo"; al comma 5; primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2".».

8.6

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, lettera c), alle parole: «lo smaltimento» premettere la seguente: «per».

8.7

[BATTAGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La "Fondazione Gerolamo Gaslini", eretta a ente di diritto pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, è trasformata in fondazione di diritto privato, ferme restando le finalità e le disposizioni di cui allo statuto approvato con decreto ministeriale 23 luglio 2002, ivi compresa l'alta vigilanza del Ministero dell'interno attesa la natura assistenziale dell'opera svolta. La fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'ente di diritto pubblico. Le modifiche dello statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Sono abrogati gli articoli 1 e 6 della citata legge n. 897 del 1950.

1-ter. Al fine di potenziare l'attività di ricerca nel campo biomedico assicurando le necessarie sinergie a livello nazionale, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente nonché, eventualmente, dagli statuti il direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS è nominato dal Ministro della salute. La disposizione di cui al presente comma si applica agli incarichi conferti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.8

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: "numero 3)." è inserita la seguente frase: "Salvi i casi previsti ai commi 5 e 6, il promotore della sperimentazione è autorizzato alla sperimentazione qualora, ottenuto il parere favorevole del comitato etico, alla scadenza del termine previsto non ha ricevuto nessuna comunicazione di motivate obiezioni da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) numeri 1) e l-bis)"».

8.9

[BODEGA](#), [MAURO](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006».

8.0.1

[ALBERTO FILIPPI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni sulla tracciabilità dei principi attivi dei farmaci)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttori dei principi attivi.
2. Il Ministero della salute; con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.
3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2011.
4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2011 è consentita fino al 31 dicembre 2012».

8.0.2

[ALBERTO FILIPPI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni sulla produzione di materie prime attive per la produzione di medicinali sperimentali)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a

quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

8.0.3

[BASSOLI](#), [BIANCO](#), [BOSONE](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [IGNAZIO MARINO](#), [PORETTI](#), [SOLIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili; nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero della salute con atto di natura regolamentare, e, per quelli regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo«.

3. I requisiti di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici dei soggetti portatori, i dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché i dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri o di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Alla direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della commissione unica cui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 1, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.4

[IGNAZIO MARINO](#), [BIANCO](#), [BASSOLI](#), [BOSONE](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [PORETTI](#), [SOLIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 8-bis

(Abolizione delle certificazioni di idoneità al lavoro)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1668;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "Le suddette comunicazioni devono essere trascritte" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta comunicazione deve essere trascritta".

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 21, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il

Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974;

c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici; di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:

a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

c) certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all'articolo 1, lettere a) e b); del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1983.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: ", muniti di idoneità fisica," sono soppresse.

6. La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.

8. La legge 22 giugno 1939; n. 1239, è abrogata.

9. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 è abrogato».

8.0.5

[IGNAZIO MARINO](#), [BIANCO](#), [BASSOLI](#), [BOSONE](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [PORETTI](#), [SOLIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l'ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori. Medicina scolastica)

1. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile-1994, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 303. – *(Esoneri dalle esercitazioni pratiche)*. – 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.

2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenere presso l'istituto sulla base della certificazione redatta dal medico curante".

2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.

4. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002».

8.0.6

[IGNAZIO MARINO](#), [BIANCO](#), [BASSOLI](#), [BOSONE](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [PORETTI](#), [SOLIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 8-bis

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i principi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale in particolare:

a) l'uniformità del trattamento cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre».

8.0.7

[CASOLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. delle funzioni svolte dalla Stazione Sperimentale per i combustibili)

1. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, in particolar modo riguardo a quelli derivati da fonti rinnovabili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi europei fissati in termini di uso di combustibili di origine biologica, le funzioni della Stazione Sperimentale per i combustibili di cui all'allegato 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasferite alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione ed innovazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie».

8.0.8

[LATRONICO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per l'erogazione dei servizi pubblici delegati.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi pubblici, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto

previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 9

9.1

[GRANAIOLA](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[PARDI](#), [DI NARDO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[PASTORE](#), *RELATORE*

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. - (*Semplificazione in materia di nautica da diporto*). – 1. Al codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, quella esercitata a scopi commerciali, nonché quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172".

b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art 14-bis. - (*Strutture turistico ricreative*). – 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti, a carattere stagionale; pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita; nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale"».

Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso.

9.4

[PARDI](#), [DI NARDO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni di cui al presente comma sono escluse le strutture e gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette e delle aree marine di reperimento».

9.5

[PARDI](#), [DI NARDO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «aree naturali protette» aggiungere le seguenti: «e salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale».

9.6

[PARDI](#), [DI NARDO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La realizzazione delle strutture di cui al presente comma è comunque sottoposta al preventivo parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza».

9.7

[FLUTTERO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le parole "si disfi" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti incaricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».

9.8

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano se la nuova classificazione è di livello inferiore a quello precedente"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Semplificazione in materia ambientale, paesaggistica e sismica».

9.0.1

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese)

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* di ciascuna amministrazione verifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di proporre la valutazione dei dirigenti di vertice ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e valuta il loro impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e per le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

9.0.2

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. In ogni caso, le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-*ter*. L'amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativa, per un pari importo stimato.

5-*quater*. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei commi 5-*bis* e 5-*ter* non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri".

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal presente articolo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.3

[BODEGA](#), [MAURO](#), [DIVINA](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in materia di barriere architettoniche)

1. Dopo l'articolo 1121 del codice civile inserito il seguente:

"Art. 1121-*bis*. - *(Innovazioni in materia di barriere architettoniche)*. – 1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1120 e 1121 e fatto salvo il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di beni vincolati, la costruzione degli impianti ascensore e delle altre innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche è comunque consentita nelle parti comuni degli edifici e delle loro pertinenze, a prescindere dal parere delle assemblee condominiali, anche in parziale difformità degli strumenti urbanistici, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

2. L'adesione alla realizzazione delle opere e degli impianti è libera, fatto salvo l'esonero da qualsiasi contributo nelle spese di realizzazione e di gestione da parte dei condomini che non intendono trarne vantaggio. La fruizione degli impianti e delle opere è limitata ai condomini che hanno sostenuto finanziariamente la progettazione e la costruzione e che sostengono la gestione e manutenzione degli stessi, fatto salvo il diritto degli altri condomini e ai loro eredi o aventi causa di partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l'importo corrispondente alla quota originaria della spesa per la realizzazione delle innovazioni medesime, aggiornata secondo i dati ISTAT"».

9.0.4

[BODEGA](#), [MAURO](#), [LEONI](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazione in materia urbanistica)

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire"».

Art. 10

10.1

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «è effettuata con modalità telematiche» con le seguenti: «può essere effettuata anche con modalità telematiche»;

b) al comma 1 sopprimere la lettera c);

c) al comma 3, dopo le parole: «successive modificazioni» sopprimere le seguenti parole: «e il terzo comma del citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978».

10.2

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, N. 191, al quarto comma le parole: "di una somma da euro 103 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma da euro 500 a euro 5.000"».

10.3

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, N. 191, al comma 1 dopo le parole: "o di riconoscimento" aggiungere le seguenti: "o, se straniero, del titolo di soggiorno"».

10.4

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10.5

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma dopo le parole: "una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "una somma da 500 a 5.000 euro"».

10.6

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma dopo le parole: "di identificazione" sono inserite le seguenti: "e il titolo del soggiorno"».

10.7

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Qualsiasi variazione rispetto alla comunicazione di cui al presente articolo, inclusa la cessazione del rapporto di ospitalità, deve essere comunicata in forma scritta all'autorità di pubblica sicurezza, entro quarant'otto ore, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2"».

10.8

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 2, lettera b) capoverso 2-ter, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «può essere effettuata».

10.9

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter la violazione è accertata dalla Polizia locale del comune ove si trova l'immobile. I proventi delle sanzioni sono devoluti al Comune"».

Art. 11

11.1

[MARCO FILIPPI](#), [BIANCO](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [VIMERCATI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[GRILLO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-ter, dopo le parole: "delle decisioni Eurostat" sono aggiunte le seguenti: "ed in particolare della decisione Eurostat 14 febbraio 2004";

b) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";

b) alla lettera c), le parole: "del socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; le parole: "resta salva in ogni caso applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti";

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

f) la lettera m-bis) è abrogata;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater, il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo o di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica»;

c) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 51, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numeri;

2) il comma 7-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 123, comma 1, le parole: "un milione" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni";

e) all'articolo 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole: ", per effetto di circostanze eccezionali," sono soppresse; le parole: "superiori al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superiori al tredici per cento" e le parole: "eccedente il dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il tredici per cento";

2) al comma 5 le parole: ""10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tredici per cento";

f) all'articolo 140, comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "potranno interpellare" sono sostituite dalla seguente: "interpellano";

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno B prestare una cauzione nella misura dell'impono di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste la proposta non può essere valutata di pubblico interesse dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione; il piano economico finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-*bis* La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione

di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato";

i) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato";

1) all'articolo 167, comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

m) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta cinque giorni";

3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";

4) al comma 6, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

o) all'articolo 116, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

p) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché";

2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28";

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e f) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2010, da adottarsi entro il 31 marzo 2011, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2010. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti riferite agli anni precedenti al 2010 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e i), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *i*), numero 1), *l*), *m*) e *n*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti alla Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.3

[MARCO FILIPPI](#), [BIANCO](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [VIMERCATI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – 1. L'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e dopo le parole: "risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo" sono aggiunte le seguenti: "o per decadenza dell'attestazione di qualificazione";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell'attestazione di qualificazione"».

11.4

[MARCO FILIPPI](#), [BIANCO](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [VIMERCATI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;

b) all'articolo 42, sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati";

c) all'articolo 42 sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara";

d) sostituire l'articolo 46, con i seguenti:

"Art. 46. – 1. Gli operatori economici che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in luogo della documentazione prevista dagli articoli da 38 a 45 del presente Capo per l'attestazione dei requisiti di idoneità.

2. Le stazioni appaltanti chiedono al solo operatore economico aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo. L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria. Qualora ricorra la necessità, le stazioni appaltanti invitano l'aggiudicatario a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3. L'aggiudicatario che non sia in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta; il possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo richiesti nel bando di gara, è soggetto al pagamento di una sanzione commisurata proporzionalmente al valore dell'appalto, definita dalla stazione appaltante in sede di gara, nonché alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, la gara viene affidata all'operatore economico risultato secondo migliore offerente.

Art. 46-*bis*. – 1. Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici certificati e documenti già in possesso della pubblica amministrazione.

2. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ulteriore documentazione, oltre quella prevista dalla presente normativa, pena la nullità della procedura di gara.

3. Le stazioni appaltanti devono consentire agli operatori economici l'accesso in via telematica a tutta la documentazione relativa alla gara di appalto".

e) all'articolo 48, comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso e al comma 1-*bis* sopprimere le seguenti parole: "la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o"».

11.5

[PARDI](#), [DE TONI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prime periodo, dopo le parole: "risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le per decadenza dell'attestazione di qualificazione,";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore o per decadenza dell'attestazione di qualificazione".».

11.6

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "che hanno commesso violazioni" aggiungere la parola: "gravi"».

11.7

[PARDI](#), [DE TONI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Ai comma 1, sopprimere la lettera b).

11.8

[MARCO FILIPPI](#), [BIANCO](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [VIMERCATI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.9

[GRILLO](#), [CICOLANI](#), [BALDINI](#), [BORNACIN](#), [BUTTI](#), [CAMBER](#), [GALLO](#), [IZZO](#), [MENARDI](#), [MUSSO](#), [ZANETTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I commi 19 e 20 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono sostituiti dai seguenti:

"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità anche non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione o approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare; una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I

concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale».

11.0.100

PASTORE, RELATORE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 sono soppresse le parole da: "si avvale" fino alle parole: "da altre norme";
- b) al comma 4, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza";
- c) al comma 8, le parole da: "Le stazioni appaltanti" fino a: "150.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella BDNCP, per tutti i contratti:";
- d) al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"c) ogni altro dato ritenuto utile";
- e) il comma 9 è soppresso;
- f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla presente legge.
Fanno parte della BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d) per tutti i contratti stipulati, e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo.
Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-*bis*), tutte le informazioni inerenti la pubblicazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente.
Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.";
- g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
"10-*bis*). Per le finalità della presente legge l'Autorità, tenuto conto del regolamento previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce:
a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati

nonché le modalità di tenuta e gestione della banca dati stessa;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-ter). Il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-quater). Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità."

11.0.1

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [GHEDINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le stazioni appaltanti chiedono al solo concorrente aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria.

2. Gli offerenti che non siano in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara sono sospesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

3. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;

b) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati";

c) all'articolo 42 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara";

d) all'articolo 48, comma 1, l'ultimo capoverso è soppresso;

e) all'articolo 48, al comma 1-bis le parole: "la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o" sono soppresse».

11.0.2

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina dei contratti pubblici)

1. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 300.000 euro aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, anche di natura professionale, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

2. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 500.000 euro aventi per oggetto l'acquisizione di beni materiali, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

3. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 1.000.000 euro aventi per oggetto lavori ed opere, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3; si applicano esclusivamente per bandi relativi ad interventi compiuti o funzionali e comunque previa certificazione del responsabile del procedimento attestante il rispetto dell'obbligo di non frammentazione dell'intervento tesa a eludere le procedure competitive di rango comunitario.

5. Presso l'autorità per i lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito un Osservatorio per il monitoraggio degli affidamenti di cui ai commi da 1 a 3, al quale sono trasmesse le comunicazioni relative agli atti assunti dalle stazioni appaltanti, dagli enti

aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori, per i quali va comunque garantito il massimo della pubblicità e della trasparenza.

5. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi».

Art. 12

12.1

[ROILO](#), [BIANCO](#), [TREU](#), [GHEDINI](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[GHEDINI](#), [BIANCO](#), [ROILO](#), [TREU](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.4

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sostituire il primo comma con il seguente: "L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

12.5

[PASTORE](#), [RELATORE](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso, sostituire le parole: «verificarsi dell'evento» con le seguenti: «alla ricezione della medesima».

12.6

[NEROZZI](#), [BIANCO](#), [ROILO](#), [GHEDINI](#), [TREU](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [PASSONI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «tre» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza».

12.7

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione».

Art. 13

13.1

[PARDI](#), [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo le parole: "organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli enti previdenziali limitatamente ai dati necessari all'esercizio del diritto di surrogazione,"».

13.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione».

Art. 14

14.1

[ROILO](#), [BIANCO](#), [TREU](#), [GHEDINI](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[PARDI](#), [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[PASSONI](#), [BIANCO](#), [ROILO](#), [TREU](#), [GHEDINI](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#)

Sopprimere il comma 1.

14.4

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero» con le seguenti: «l'eventuale eliminazione o per».

14.5

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».

14.6

[NEROZZI](#), [BIANCO](#), [GHEDINI](#), [PASSONI](#), [ROILO](#), [TREU](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#)

Sopprimere il comma 2.

14.7

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 15

15.1

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-ter. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decretollegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2-quater. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla

notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al comma 1, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

2-*quinquies*. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

15.3

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso» con le seguenti: «garantendo che ciascun interessato possa accedere ai soli dati che lo riguardano secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 16

16.1

[GRANAIOLO](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

[RUSCONI](#), [BIANCO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"L'iscrizione di cui al secondo comma avviene previo coordinamento con l'Istituto nazionale della previdenza sociale"».

17.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i commi primo e secondo dell'articolo 6» con le seguenti: «i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 6».

17.3

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 1, la lettera c), capoverso «Art. 10» al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che percepiscono per le esibizioni musicali un reddito annuo inferiore ai 5.000 euro lordi, non è richiesto il certificato di agibilità».

17.4

[RUSCONI](#), [BIANCO](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.5

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.0.1

[FIORONI](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [GHEDINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni all'accesso e all'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali)

1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari

opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.

3. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici; ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

8. Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta- e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione nonché la verifica del

rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutali nazionali e locali.

10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini ai lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248».

Art. 19

19.1

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «2012» con la seguente: «2011».

19.2

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma costituisce criterio per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance ai sensi del Titolo III, Capo I del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

19.3

[D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: «quattro tra i rappresentanti delle regioni» con le seguenti: «tre tra i rappresentanti delle regioni» e sostituire le parole: «uno tra quelli dei comuni» con le seguenti parole: «due tra quelli dei comuni».

19.4

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative, e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali"».

19.5

[TOMASELLI](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali"».

19.6

[PASTORE](#), *RELATORE*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 5, dopo le parole: "oneri amministrativi gravanti sulle imprese" sono inserite le seguenti: ", sui soggetti che svolgono attività autonoma e di libera professione nonché sui cittadini,";

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai comma 4-*quater* dell'articolo 49, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", e sui soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione,";

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quattro tra i rappresentanti delle regioni» con le parole: «tre tra i rappresentanti delle regioni»;

d) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «uno tra quelli dei comuni» con le seguenti: «due tra quelli dei comuni».

19.7

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale» con le seguenti: «di garanzia e di vigilanza».

19.8

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 3 sostituire le parole: «con funzioni di regolazione generale» con le seguenti: «di vigilanza e garanzia» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione» .

19.9

[LAURO](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra imprese e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta tagli di spesa comunque idonei a garantire una contribuzione al bilancio dello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 10, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

19.10

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. AI fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra impresa e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta autonome politiche di spesa, comunque idonee a garantire una contribuzione al bilancio nello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

19.0.1

[PASTORE](#), *RELATORE*

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*quater* è sostituito dal seguente:

"14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14; uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative o regolamentari statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se riconducibili a disposizioni di cui al comma 17 e anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.";

b) nel comma 15, le parole: "I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì", sono sostituite dalle seguenti: "Con i decreti legislativi di cui al comma 14 e con l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede altresì";

c) nel comma 18, le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e, dopo le parole: "disposizioni integrative, di riassetto o correttive,", sono inserite le seguenti: "nonché con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme di riassetto e semplificazione,".

2. All'articolo 17, comma 4-*ter* della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo"».

19.0.2

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Consulta per la semplificazione)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Gonsulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la

protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;

c) da un rappresentante di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

5. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 4 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

7. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento».

19.0.3

[INCOSTANTE, ADAMO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti; anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'*e-government* del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;

f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2, Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».

19.0.4

[GIARETTA](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [BUBBICO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione di un credito di imposta per le nuove procedure burocratiche)

1. Ogni disposizione legislativa o regolamentare che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma 2.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del comma 1 per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito d'imposta previsto dal comma 2 è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento adottato ai sensi del comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporta per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito d'imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, viene adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 20

20.0.1

[GARRAFFA](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante)

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri di elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati; gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato».

20.0.2

[SARRO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Soppressione e trasferimento delle funzioni del Consorzio Infomercati)

1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.

2. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. I medesimi decreti del Ministro dello sviluppo economico determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo II, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati ad aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del primo periodo del comma 2 sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a)* ed *h)* del decreto ministeriale n. 174 del 2006. La predetta società di gestione individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo e comunque istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da una rappresentante delle medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4. La riscossione dei contributi di cui al comma 2, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

5. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agro-alimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

20.0.3

MALAN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga di termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».

20.0.4

BOSCETTO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Soppressione del Banco Nazionale di Prova delle armi da sparo)

1. All'articolo 7, comma 70, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni

sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le munizioni da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

Conseguentemente, all'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il rigo n. 8 è inserita la seguente voce: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali CCIAA Brescia.

Art. 21

21.2

[ARMATO](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificato accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».

21.1

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.».

Art. 22

22.1

[PASTORE](#), [RELATORE](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente»;

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» inserire le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Le istanze» con le seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato»;

c) al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «fotostatica»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo"».

22.2

[GRANAIOLA](#), [BIANCO](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «tramite posta elettronica certificata» con le seguenti: «pervia telematica».

22.3

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tramite» fino a: « del citato codice».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «tramite posta elettronica certificata» con le parole: «per via telematica».

22.4

SANGALLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI

Al comma 3, sostituite la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa con».

22.5

D'ALIA

Al comma 3, sostituire la parola: «sentita» con le parole: «previa intesa in sede di».

22.6

D'ALIA

Al comma 4 dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

22.7

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro della difesa» aggiungere le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

22.8

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 5.

22.0.1

SANGALLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento della rappresentanza dell'imprenditore)

1. Il conferimento, ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile, da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di uno o più atti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Registro delle Imprese, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dell'imprenditore, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da comunicare alla pubblica amministrazione per via telematica secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il potere di rappresentanza dell'imprenditore di cui al comma precedente si presume altresì legittimamente conferito se l'atto presentato congiuntamente:

a) una dichiarazione di legittimazione da parte del rappresentante al compimento dell'atto;

b) la sottoscrizione con firma digitale del rappresentante munita di certificato qualificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente le informazioni relative all'appartenenza del rappresentante ad un ordine professionale o ad una Agenzia per le imprese accreditata ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o ad una Associazione imprenditoriale.

3. La Pubblica amministrazione è tenuta ad accertare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi che precedono. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita l'Unioncamere e i soggetti interessati, stabilisce con decreto le procedure uniformi che assicurino l'effettiva corrispondenza tra i certificati qualificati e l'appartenenza agli organismi di cui al comma 2, lettera b), nonché i compiti di vigilanza e le sanzioni in caso di violazione».

Art. 23

23.1

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Sopprimere l'articolo.

23.2

[MAZZATORTA](#), [BODEGA](#), [MAURO](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni».

Art. 24

24.1

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MURA](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, dopo le parole: "dieci anni" inserire le seguenti: "o di cinque anni se rilasciata rispettivamente, ad una persona di ceto superiore o inferiore agli anni 18"».

24.2

Il Governo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che venga menzionato» sopprimere le seguenti: «sulla carta d'identità, o».

24.3

[PASTORE](#), RELATORE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che venga menzionato» sopprimere le parole: «sulla carta d'identità, o»;

b) dopo le parole: «competente al rilascio della carta d'identità» aggiungere le seguenti: «o autenticata da notaio».

Art. 25

25.1

[PASTORE](#), RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dichiarazioni», aggiungere la seguente: «segnalazioni».

A comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese».

25.0.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 49, comma 4-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Continua ad applicarsi la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al capo terzo del titolo secondo della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

25.0.2

[BODEGA](#), [MAURO](#), [LEONI](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. L'inserimento di un sito tra le aree edificabili del Piano urbanistico comunale è effettuata solo a seguito della redazione di una relazione geologica, basata su una campagna di indagini geognostiche finalizzate ad ottenere gli elementi conoscitivi, descrittivi e parametrici, necessari alla redazione del modello geologico e alla caratterizzazione sismica del terreno. In tal caso, non è richiesta la relazione geologica di cui al punto 6.2.1 delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso a costruire sui siti già caratterizzati ai sensi del presente comma.

2. A seguito del coordinamento degli strumenti urbanistici con le determinazioni assunte ai fini della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b)

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, con riferimento agli edifici adibiti a civile abitazione, non è richiesta la relazione del tecnico competente in acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso a costruire».

Art. 26

26.1

[PASTORE](#), *RELATORE*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 18, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: "Conferenza Unificata" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza-Stato Città"».

26.0.1

[SANGALLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazioni in materia di accisa nell'assetto dei depositi fiscali)

1. All'articolo 35 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, lettere b) e c)".

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito, dal seguente: "Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane"».

Art. 27

27.1

[DELLA MONICA](#)

Sopprimere l'articolo.

27.2

[PARDI](#), [LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 29

29.1

[D'ALIA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» inserire le altre: «, attraverso il sistema INA-SAIA».

29.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», sostituire la parola: «riguardanti» con la seguente: «riguardante».

Art. 30

30.1

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le medesime procedure di automazione amministrativa di cui al comma 4; sono adottate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relativamente alle iscrizioni e pagamenti delle tasse scolastiche. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «comma 4» aggiungere le seguenti: «e al comma 4-bis».

Art. 31

31.0.1

[PASTORE](#), RELATORE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Pagamenti di compensi professionali da parte degli enti previdenziali dovuti a seguito di contenzioso giudiziale e limiti delle spese di giudizio)

1. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente del creditore.

2. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1 alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

Art. 32

32.1

[D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «unicamente» con l'altra: «anche».

Art. 33

33.1

[BUBBICO](#), [BIANCO](#), [ARMATO](#), [CRISAFULLI](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 34

34.1

[SANGALLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali). - 1. Al decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportare le seguenti modificazioni;

a) All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice."

b) All'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)."

c) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: "anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate" sono soppresse ed dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto, nell'ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo,

nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari.".

d) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.

e) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative contabili sono quelli connessi allo svolgimento dell'attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, ai salute, igiene e sicurezza sul lavoro"».

34.2

PASTORE, RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrative contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.".

b) all'articolo 12, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)".

c) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: "anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate" sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"l) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

m) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto, nell'ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari".

d) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis".

b) al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, le parole: "soltanto dati personali non sensibili e che trattano" sono soppresse e le parole: "ovvero ai loro" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli relativi al coniuge e ai";

c) conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali)"».

34.3

[PARDI](#), [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «soltanto dati» fino a «parenti» con le seguenti: «come undici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, ovvero ai loro parenti e al coniuge».

34.4

[PARDI](#), [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere il comma 2.

34.5

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.0.1

[PASTORE](#), *RELATORE*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Dalla data di entrata in vigore suddetta, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti

avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale».

34.0.2

PASTORE, RELATORE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Suppressione dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e ad altre norme in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2 sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078 e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti medesime alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.3

PASTORE, RELATORE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Norme per la semplificazione e la migliore funzionalità dei pubblici registri)

1. All'articolo 2 del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 3-5-8, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente gli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione".

2. All'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione, le parole da: "uno dei contratti" sino alle parole "codice civile" sono sostituite dalle seguenti parole: "un contratto o compiano un atto soggetto a pubblicità immobiliare".

3. Nell'articolo 8, secondo comma del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di portabilità dei mutui, le parole "surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata" sono sostituite dalle seguenti parole: "mutuo nel quale il mutuante si impegna a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito".

4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 561, nel secondo periodo del comma 1, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";
- b) All'articolo 563, comma 4, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";
- c) All'articolo 563, comma 4, la parola: "sospeso" è sostituita dalla seguente: "interrotto" e la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";
- d) Dopo l'articolo 135 delle disposizioni transitorie e di attuazione è aggiunto il seguente articolo:

"135-*bis*. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice civile relativo alle donazioni trascritte anteriormente, al 15 maggio 2005 è fissato al 14. maggio 2015"»;

e) all'articolo 2506-*ter*, comma cinque, dopo le parole: "2505-*ter*" sono aggiunte le seguenti: "e 2505-*quater*";

f) All'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente: "4) il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie".

5. All'articolo 8 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola "compravendita" sono aggiunte le seguenti parole: "di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui alle lettere b) e d) all'articolo 1".

6. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*) dopo la parola "esclusione" aggiungere le seguenti parole: "delle servitù e", ed alla fine aggiungere le seguenti parole: "ovvero individua sotto la propria responsabilità i titoli idonei a conseguire tale conformità.";

b) dopo il comma 1-*bis*) aggiungere il seguente comma:

"1-*ter*). Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-*bis*), gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo; redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma che precede.".

7. Al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio; sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo

"Art. 15-*bis*. - (*Comunicazione del vincolo culturale al catasto*). - 1. La verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall'art. 12, nonché la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobiliari devono essere a cura della Soprintendenza comunicate al catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali";

b) dopo l'articolo 182 è aggiunto il seguente:

"Art. 182-*bis*. - (*Disposizione transitoria relativa all'articolo 15-bis*). - 1. Nel corso dei tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge che introduce l'articolo 15-*bis*, allo scopo di ottenere o di conservare le agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali; il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica - privata o pubblica - è tenuto a segnalare al catasto l'esistenza del vincolo culturale del bene"».

34.0.4

PASTORE, RELATORE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modifica alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, con particolare riferimento alle strutture tecnologiche e servizi in rete, nonché lo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della diffusione della cultura informatica e digitale, all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo le parole: "zone depresse del Centro-Nord" sono aggiunte le seguenti: ", dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione"».

34.0.5

PASTORE, RELATORE

Dopo l'**articolo**, il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 25 maggio 2011, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli

utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri della giustizia; dell'economia delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle direttive.

3. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1, il governo si attiene alle modalità di cui ai commi 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riguardo alle modalità previste in relazione alle direttive elencate nell'allegato B. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e nel rispetto dell'articolo 4 della medesima legge.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1 il governo si attiene, altresì, ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955; n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, interna di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso dispositivi relative alla condivisione alla coibitazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma l ed eventuale aggiornamento, previa verifica della coerenza, alla luce della nuova disciplina, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui ai citata decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al comma 3, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

34.0.6

[PASTORE](#), *RELATORE*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)

Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dell'articolo 19 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, le parole da: "dei casi in cui sussistano vincoli" sino "all'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle "seguenti degli atti rilasciati dall'amministrazione delle finanze".

2. All'articolo 20 in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: "gli atti e procedimenti" a "la salute e la pubblica incolumità" sono soppresse.

3. All'articolo 29 nel comma 2-ter la parola: "non" scritta dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" è soppressa».

Consequentemente dopo l'articolo 29, inserire il seguente articolo:

«Art. 29-bis.

(Norma transitoria in materia di silenzio assenso)

1. Agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, come modificato dalla presente legge, decorso il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima».

Art. 35

35.1

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 50-bis», nel comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «ai doveri del mio ufficio» inserire le seguenti: «con disciplina e onore,».

35.0.1

[SALTAMARTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norma di interpretazione-autentica)

1. L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

Art. 36

36.1

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

36.2

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 36. – 1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *i*-bis) è abrogata».

Art. 37

37.1

[ADAMO](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [CECCANTI](#), [DE SENA](#), [INCOSTANTE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Sopprimere l'articolo.

37.2

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

37.3

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'intera durata del comando, le amministrazioni di provenienza non possono procedere alla copertura dei ruoli vacanti mediante nuove assunzioni, anche se a tempo determinato».

37.0.1

[PASTORE](#), *RELATORE*

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in materia di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili".

b) All'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Scuola si avvale inoltre, per periodi definiti, di docenti incaricati per attività di insegnamento e per attività finalizzate al coordinamento e progettazione dei corsi, per progetti formativi di particolare rilevanza e per attività di ricerche e studi".

c) All'articolo 10, comma 4, dopo le parole: "docenti universitari" sono aggiunte le seguenti: "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,".

d) All'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque".

e) All'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

"3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede"..
f) All'articolo 12, il comma 5, è soppresso».

37.0.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità ai cui al comma 5, soggetti muniti di laurea specialistica o diploma di laurea. Allo stesso corso-concorso possono essere ammessi, altresì, dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea."

b) al comma 4 le parole: "dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi", e le parole: "un semestre di applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "un quadrimestre di applicazione"».

Art. 38

38.1

[PARDI](#), [CARLINO](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «1-ter», sostituire la parola: «mensilmente» con le seguenti: «ogni tre mesi»;

b) al capoverso «1-quater»; sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due trimestri».

38.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, capoverso «1-ter» sopprimere le parole: «entro il mese successivo» e dopo le parole: «modalità tecniche» inserire le seguenti: «e con la periodicità».

38.3

[ROILO](#), [BIANCO](#), [TREU](#), [GHEDINI](#), [ADRAGNA](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#)

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

Art. 39

39.1

[BOSCETTO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Interpretazione autentica dell'articolo 35-*quiquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)».

39.2

BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

"4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. La sanzione verrà applicata, a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti ACN; nei casi di dolo o colpa grave nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. Le Aziende Sanitarie, con proprio provvedimento, su indicazione delle Regioni, definiscono le eventuali situazioni; che, per ragioni tecnologiche o organizzative, non consentono la trasmissione telematica, anche prevedendo, in via temporanea, i volumi di flusso cartaceo"».

39.0.1

[LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [PARDI](#), [BIANCO](#), [BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 645 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo)

1. Al fine della semplificazione e del coordinamento delle procedure di instaurazione e trattazione dei giudizi civili, il secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che, se i termini di comparizione non vengono effettivamente ridotti a metà, non si riducono gli altri termini processuali.»

Art. 40

40.0.1

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le organizzazioni sindacali, il passaggio del personale inquadrato nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex area B – utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell'ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell'ex Ministero dei trasporti e dell'ex Ministero delle infrastrutture».

40.0.2

[SALTAMARTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.-40-bis.

(Norme per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le organizzazioni sindacali, il passaggio del personale del personale inquadrato nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex –area B – utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell'ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell'ex Ministero dei trasporti e dell'ex Ministero delle infrastrutture».

40.0.3

[BODEGA](#), [MAURO](#), [MAZZATORTA](#), [VALLI](#), [VALLARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Nomine per lo svolgimento del servizio di segretario comunale a supporto delle amministrazioni locali)

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "È in facoltà per le amministrazioni degli enti locali procedere nei confronti del segretario comunale da collocare a riposto per raggiunti limiti di età al suo mantenimento in servizio fino all'età massima di anni 70, previo riscontro annuale del permanere delle esigenze organizzative e delle funzionalità del servizio"».

40.0.4

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate ad iscrivere all'INPDAP il personale assunto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, emanate successivamente a tale data, che prevedono l'obbligo di iscrizione ad enti previdenziali diversi dall'INPDAP. Ai versamenti contributivi già effettuati si applica l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici economici, le scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le Aziende e Consorzi di cui agli articoli 113, 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono obbligati ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, salvo che detto personale non sia già iscritto all'Inpdap a tale data. La contribuzione versata all'Inps per l'attività svolta presso gli enti, le scuole, le Aziende ed i Consorzi di cui al presente comma, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. I lavoratori che, ai sensi del titolo II, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prestano attività lavorativa a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.5

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

"497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successive l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa».

40.0.6

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 23, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600 la parola: "annualmente" è soppressa».

40.0.7

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Media ponderata della retribuzione pensionabile)

1. Nei casi di novazione del rapporto di lavoro e in caso di reinscrizione, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1665 iscritti all'Inpdap, destinatari di un sistema di calcolo retributivo, la retribuzione annua pensionabile, utile per la determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata effettuando la media ponderata tra la retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione e quella percepita all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro qualora la cessazione del nuovo rapporto di lavoro avvenga prima che siano decorsi cinque anni. La presente disposizione si applica anche ai casi disciplinati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 5664. Non si applica, invece, ai casi di novazione del rapporto di lavoro conseguente al superamento di procedura concorsuali di modifica del rapporto di lavoro per legge e di trasferimento d'ufficio del dipendente ad altro ente iscrivibile all'Inpdap.

2. È abrogato l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. Sono abrogati i commi 4 e 5, dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, come modificati dall'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153».

40.0.8

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Costituzione a domanda della posizione assicurativa presso altri Enti)

1. La facoltà di opzione del personale statale trasferito presso gli enti locali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere esercitata entro e non oltre sei mesi dalla data del trasferimento».

40.0.9

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I procedimenti relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, comunque denominate, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (Inpdap) ai propri iscritti, compresi quelli ai quali si applicano le norme sui trattamenti di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 10092 e successive modificazioni ed integrazioni, sono avviati a domanda degli interessati».

40.0.10

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità di pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione)

1. Per gli iscritti all'Inpdap, il pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione può avvenire in unica soluzione ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 120 rate maggiorate degli interessi legali. Il pagamento in forma rateale dell'onere di cui al comma precedente, prosegue sui trattamenti di quiescenza e, nel caso di pensione indiretta o di reversibilità, è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime.

2. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime determinato come se la domanda fosse stata presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Il pagamento dell'onere può essere rateizzato a domanda secondo quanto disposto nel comma precedente.

3. Sono abrogati l'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274 ed i commi 1 e 3 dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti emessi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione dei provvedimenti di riscatto dei periodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997».

40.0.11

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente comma 6

"6. Il riscatto dei periodi di cui al comma precedente è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea. Il cumulo dei periodi riscattati non può accedere la misura massima di cinque

anni. Nel caso in cui la durata legale del corso di laurea sia superiore a cinque anni, il cumulo dei periodi è ammesso per tutto il periodo di durata legale.

L'articolo 86, lettera j), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è così modificato:

1. È abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"».

40.0.12

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Trattamenti privilegiati per il personale iscritto
alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza)*

1. All'articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se la malattia insorge dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni contratte di cui al comma precedente decorre dalla manifestazione della malattia stessa. La presente disposizione si applica anche alle domande non definite e ai giudizi pendenti alla data di entrata della presente legge"».

40.0.13

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ravvedimento operoso)

All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, abbiano avuto formale conoscenza";

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera a) abbiano avuto formale conoscenza.";

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettano con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza"».

40.0.14

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L'aliquota contributiva di finanziamento per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 luglio 1991, n. 243, cui si applica il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza

dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella percentuale in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato nel limite massimo previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 41

41.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - (Riordino dell'azione amministrativa verso le autonomie locali). – 1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni».

41.2

PASTORE, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

41.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni», con le seguenti: «, previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza».

41.4

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario», aggiungere le seguenti: «nonchè della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale»,».

Art. 42

42.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). – 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali" aggiungere le seguenti: "delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni";

c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: "non superiori a 90 giorni" con le seguenti: "non superiori a 60 giorni";

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione";

e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis";

f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale";

g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

"2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale";

h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2";

i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento";

j) all'articolo 17, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite con le seguenti: "60 giorni";

k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;

l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis. - (Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione). – 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessati può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.";

m) all'articolo 19, le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis".

2. Il regolamento di cui alla lettera i) del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Consequentemente:

a) all'articolo 43, alinea, le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1» sono soppresse;

b) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente:

«Capo III – Nuovi termini per la semplificazione dei procedimenti amministrativi».

42.2

[PASTORE](#), *RELATORE*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedurali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazioni informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della proceduram ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;».

42.3

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,».

42.4

[BASTICO](#), [ADAMO](#), [BIANCO](#), [CECCANTI](#), [DE SENA](#), [INCOSTANTE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi».

42.5

[D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: «al fine di garantire agli utenti» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008 e dei regolamenti attuativi».

42.6

[BIANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [CECCANTI](#), [DE SENA](#), [INCOSTANTE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dall'articolo 32 della presente legge» inserire le seguenti: «assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa,».

42.7

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché assicurare la interoperatività dei sistemi informatici tramite le modalità della cooperazione applicativa».

42.8

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

*«f-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;».*

42.9

[CECCANTI](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [DE SENA](#), [INCOSTANTE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) garantire a tutti l'esercizio, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa».

42.10

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;» con le seguenti: «garantire l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa;».

42.11

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

*«m-bis) introdurre un indennizzo forfettario automatico a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del provvedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego, dell'istanza e prevedere che il mancato rispetto dei termini, qualora derivante da condotte negligenti imputabili ai responsabili dei procedimenti costituisca violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e venga comunque valutato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».*

42.12

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

«q-bis) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;

q-ter) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti

amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale non immediato;

q-quater) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire, la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemplando con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento particolare alle seguenti tipologie procedurali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;

q-quinquies) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

42.13

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

«*q-bis*) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

q-ter) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2, articolo 20, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.».

42.14

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«*q-bis*) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche non generale e non immediato.».

42.15

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«*q-bis*) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche e l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

42.16

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«*q-bis*) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi materia regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria,

concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.».

42.17

[INCOSTANTE](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [CECCANTI](#), [DE SENA](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti».

Art. 43

43.1

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

43.2

[MAURO MARIA MARINO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [CECCANTI](#), [DE SENA](#), [INCOSTANTE](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge» con le seguenti: «trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

43.3

[SANNA](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [CECCANTI](#), [DE SENA](#), [INCOSTANTE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [VITALI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi».

43.4

[ADAMO](#), [INCOSTANTE](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «dodici».

43.5

[PASTORE](#), *RELATORE*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1,»;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche».

43.6

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché di quelle» fino alla fine della lettera.

43.7

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «giuridica».

43.8

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

43.9

[VITALI](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [BIANCO](#), [CECCANTI](#), [DE SENA](#), [INCOSTANTE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SANNA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

43.10

[D'ALIA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

43.0.1

[PETERLINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia».

43.0.2

[D'ALIA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1^o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

43.0.3

[LAURO](#), [BIANCO](#), [ALLEGRI](#), [BARELLI](#), [BOSCHETTO](#), [CALABRÒ](#), [COMPAGNA](#), [COSTA](#), [DI STEFANO](#), [FASANO](#), [LATRONICO](#), [MUSSO](#), [SARRO](#), [SCARPA BONAZZA BUORA](#), [SIBILIA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1^o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

43.0.4

[PASTORE](#), [RELATORE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli";
b) sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, nonché dalle leggi regionali emanate in relazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, e che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto.

6-ter. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali».

43.0.5

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sui libri sociali)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la nota 1 è aggiunta la seguente nota: "1-bis. Per il libro giornale, il libro degli inventari e per le altre scritture contabili tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare dei ricavi riferiti all'esercizio dell'anno precedente. L'aliquota, nella misura da 0 a 10 euro per milione o per frazione di milione, è stabilita in funzione dei ricavi e della tipologia di contribuente. Resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo per i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie".

2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, individua le macro-tipologie di contribuenti tenuti al versamento dell'imposta annualmente dovuta, la corrispondente misura nonché i termini e le modalità di versamento.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della presente legge; il contribuente può chiederne l'applicazione con riferimento ai periodi d'imposta precedenti anche in presenza di contestazioni ancora pendenti e in tal caso sono dovuti gli interessi. Con il provvedimento di cui al comma 2 verranno individuate, altresì, le modalità di versamento degli importi dovuti per gli anni pregressi, al netto delle somme già pagate».